



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore III

Fiscalità locale ed Entrate

n. 1544 del 17 MAG. 2021

OGGETTO: Contratto per i servizi di riscossione dei tributi locali del Comune di Modica.
Presa d'atto della conclusione.

Il Responsabile P.O. del III settore

Premesso che:

- con deliberazione di G.M. n. 151 del 30 luglio 2015 è stato approvato l'accordo di collaborazione tra Enti Pubblici di cui all'art. 15 della Legge n. 241/1990, con il CST Messina;
- con deliberazione di G.M. n. 210 del 9 novembre 2015 è stato autorizzato un ordine di acquisto di servizi in convenzione del supporto specialistico da parte del "*Consorzio stabile Nexus S.c.a.r.l.*", Cod. Fiscale e P.Iva 01815990898, per la prestazione dei servizi di supporto alle attività di accertamento e di riscossione di tutti i tributi locali, ove del medesimo Consorzio risulta socio la società "*Studi e Servizi alle Imprese S.r.l.*", regolarmente iscritta all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997;
- con determinazione n. 2957 del 23 novembre 2015 si è proceduto all'acquisto dei predetti servizi;
- in data 27 novembre 2015 è stato stipulato il contratto per detti servizi;

Richiamate:

- la nota del 23 dicembre 2019, prot. n. 64131, indirizzata al "*Consorzio stabile Nexus S.c.a.r.l.*" ed alla Consorziata "*S.S.I. Studi e servizi alle imprese*" con la quale sono stati indicati i servizi che non risultavano espletati secondo la previsione contrattuale, rilievi mai esitati puntualmente;
- la nota del 9 giugno 2020, prot. n. 24289, con la quale si comunicava la risoluzione del contratto de quo ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 7, lett. e), del contratto medesimo, previa consegna delle banche dati;

Rilevato che la "*S.S.I. Studi e Servizi alle Imprese S.r.l.*", nella qualità di consorziata Nexus, ha proceduto:

- in data 19 novembre 2020 alla consegna dell'archivio informatico delle posizioni tributarie consegnate e gestite nel corso di validità del contratto di servizio; l'estrazione della banca dati è stata effettuata alla data del 14 ottobre 2020;
- in data 28 dicembre 2020 alla consegna parziale della documentazione cartacea relativa alle attività di notifica contenuta in n. 66 (sessantasei) scatole su 67, con riserva di completare, come specificato nel verbale, in data da concordare e non ancora definita;

Preso atto che l'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti Corruzione con la delibera n. 496 del 5 giugno 2019 avente ad oggetto "Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di attuazione/gestione del progetto: "*Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-government: CST Messina*". Importo a base d'asta: euro 778.689,00 coincidente con il prezzo da corrispondere al concessionario." ha rilevato che:

"- l'estensione del contratto ad amministrazioni diverse da quelle che hanno indetto la gara, mediante lo strumento dell'adesione postuma in assenza dei presupposti enunciati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria ha determinato l'indebita sottrazione all'evidenza pubblica dei relativi affidamenti, talora di importo superiore alla soglia comunitaria;

- l'impostazione, negli atti di gara, di un "contratto aperto", non tipizzato nel Codice dei contratti pubblici o in altre fonti normative, connotato da ampi margini di indeterminatezza sia dal punto di vista soggettivo della domanda – non essendo perimetrato l'ambito delle amministrazioni che possono aderire al contratto stesso – sia dal punto di vista oggettivo dei contenuti e del valore stimato della prestazione – in quanto sono previsti una serie di "servizi aggiuntivi", a carattere facoltativo, di cui non è valutata l'entità presuntiva nè il corrispettivo massimo, in contrasto con l'art. 29 del dlgs 163/2006 – è lesivo del principio di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 cc. e degli ordinari canoni di trasparenza derivati dalla normativa nazionale e comunitaria sui contratti pubblici;

- le incoerenze sostanziali riscontrate nella documentazione di gara per quanto attiene alla definizione dell'oggetto contrattuale e dei requisiti di ammissione alla gara, modificati ed integrati nel capitolato d'onere rispetto a quanto previsto nel bando di gara, configurano un ulteriore difetto di trasparenza che, insieme a quelli già richiamati, può aver influito sulla partecipazione alla procedura (tant'è che è pervenuta una sola offerta);

- al momento della presentazione della domanda di partecipazione il Consorzio Nexus non era in pieno possesso dei requisiti di abilitazione professionale prescritti dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo al capitale sociale minimo richiesto per l'esercizio dell'attività di riscossione dei tributi locali;

- nel contratto posto in essere non vi è evidenza degli elementi distintivi della concessione di servizi (il trasferimento dei rischi di gestione sull'operatore economico, la stima della redditività del servizio e dell'equilibrio economico finanziario): elementi la cui assenza, secondo il giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 213 del 10 marzo 2011), determina la nullità del contratto per illiceità della causa, come ricordato da quest'Autorità con Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015." e ha disposto per l'invio della predetta deliberazione "al Sindaco, al Responsabile del Procedimento, al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di S. Alessio Siculo, nella qualità di Ente capofila del CST Messina, per l'adozione delle misure correttive ritenute idonee in base alla ponderazione degli interessi pubblici coinvolti;" e al "Direttore Generale ed al Presidente del Consorzio Stabile Nexus;"

Preso atto, altresì, che il "CST Messina" con determinazione n. 3 del 18 dicembre 2019, con riferimento alla precedente determinazione n. 2 dell'8 luglio 2019 di avvio del procedimento di recesso dal contratto di concessione prot. n. 561 del 19 dicembre 2014, sulla base delle anomalie riscontrate dall'A.N.A.C. con la citata deliberazione n. 496/2019, ha disposto di prorogare/rinnovare la durata quinquennale (scadenza 19 dicembre 2019) del predetto contratto di concessione sino al 31 dicembre 2020 "con esclusione sia dell'attività di riscossione tributi che delle attività prestate in favore di soggetti extra ex art. 21 della gara originaria" e ciò al fine di "salvaguardare il finanziamento ottenuto";

Visto l'art. 1418 del codice civile ove al comma 2 indica tra le cause di nullità del contratto "l'illiceità della causa", come espressamente richiamata dall'A.N.A.C. con la citata delibera n. 496/2019;

Rilevato che:

- l'invalidità di atti della serie procedimentale che incidano sulla legittimità dell'aggiudicazione non consentono alla suddetta fattispecie di conseguire il proprio perfezionamento giuridico, ed in primo luogo di determinare l'*idem consensus* (ovvero l'accordo) che costituisce elemento essenziale di ogni contratto essendo noto che il vizio radicale del consenso, nel senso del suo difetto genetico originario, produce la nullità del contratto e non la semplice annullabilità, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, del codice civile;

- la conseguenza sul contratto dell'annullamento dell'aggiudicazione è contrassegnata con il termine di caducazione, a sua volta utilizzato per identificare la conseguenza di una condizione di nullità per violazione di norme imperative (nella specie, quelle relative al procedimento della evidenza pubblica);

- l'invalidità che inficia il contratto stipulato con il privato contraente deriva dalla violazione di norme di azione disciplinanti il procedimento di gara ad evidenza pubblica;

- ove si concretizzi la caducazione del contratto, poiché questi non ha alcuna autonomia propria, non costituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti, ma, assumendo il menzionato valore di mero atto formale e riproduttivo, è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il

provvedimento cui è inscindibilmente collegato ed a restare automaticamente e immediatamente caducato;

- tale qualificazione della patologia si fonda sulla constatazione secondo cui la procedimentalizzazione della scelta del contraente ed il suo coordinamento a profili di interesse pubblico in ordine all'acquisizione della migliore offerta contrattuale, configurano una fattispecie complessa, nella quale convergono meri atti, operazioni materiali, provvedimenti, dichiarazioni di volontà del privato, e del quale la stipulazione del contratto rappresenta l'effetto finale;

Visto l'OREL;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Determina

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di prendere atto che l'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti Corruzione con la delibera n. 496 del 5 giugno 2019, avente ad oggetto "Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di attuazione/gestione del progetto: *"Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-government: CST Messina"*. Importo a base d'asta: euro 778.689,00 coincidente con il prezzo da corrispondere al concessionario." ha rilevato, tra l'altro, che *"nel contratto posto in essere non vi è evidenza degli elementi distintivi della concessione di servizi (il trasferimento dei rischi di gestione sull'operatore economico, la stima della redditività del servizio e dell'equilibrio economico finanziario): elementi la cui assenza, secondo il giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 213 del 10 marzo 2011), determina la nullità del contratto per illiceità della causa, come ricordato da quest'Autorità con Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015."*;

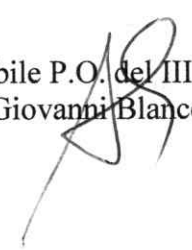
2) di prendere atto, altresì, che il "*CST Messina*" con determinazione n. 3 del 18 dicembre 2019, con riferimento alla precedente determinazione n. 2 dell'8 luglio 2019 di avvio del procedimento di recesso dal contratto di concessione prot. n. 561 del 19 dicembre 2014, sulla base delle anomalie riscontrate dall'A.N.A.C. con la citata deliberazione n. 496/2019, ha disposto di prorogare/rinnovare il predetto contratto di concessione sino al 31 dicembre 2020 *"con esclusione sia dell'attività di riscossione tributi che delle attività prestate in favore di soggetti extra ex art. 21 della gara originaria"* e ciò al fine di *"salvaguardare il finanziamento ottenuto"*;

3) di prendere atto, inoltre, che il contratto di concessione prot. n. 561 del 19 dicembre 2014 si intende concluso alla scadenza naturale del 19 dicembre 2019 relativamente all'attività di riscossione tributi ed alle attività prestate in favore di soggetti extra ex art. 21 della gara originaria;

4) di prendere atto, infine, che il contratto stipulato in data 27 novembre 2015 con il "*Consorzio stabile Nexus S.c.a.r.l.*", codice fiscale e partita Iva 01815990898, si intende concluso alla data del 19 dicembre 2019;

5) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione nel sito "*Amministrazione trasparente*".

Il responsabile P.O. del III settore
rag. Giovanni Blanco



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento capitolo	esercizio	missione	programma	Titolo	Macro aggregato

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 MAG 2021 al 01 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione